

## **CONTRATTO D'APPALTO**

**PER L'AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DI  
RILIEVI, INDAGINI E VERIFICHE STRUTTURALI DI PONTI.**

**PREMESSO CHE**

- con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il Consorzio ha indetto, con procedura svolta ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del d.l. 76/2020 e ai sensi dell'art. 63 del d. lgs. 50/2016, una procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara per la stipula di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54 c. 3 del D.lgs 50/2016, per lo svolgimento di rilievi, indagini e verifiche strutturali di ponti;
- che, a seguito delle operazioni di gara, con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata approvata l'aggiudicazione dell'Appalto in oggetto alla società \_\_\_\_\_, per un importo contrattuale massimo di € \_\_\_\_\_;
- che, come previsto nella documentazione di gara, con la stipula del presente Accordo Quadro il Consorzio procede all'individuazione di un solo operatore economico cui affidare i diversi servizi oggetto della procedura, a norma dell'art. 54, c. 3, del d. lgs. 50/2016;
- che con la stipula del presente Accordo Quadro il Consorzio si impegna unicamente, nei confronti dell'aggiudicatario, a svolgere i servizi ricompresi nel c.d. contratto principale, relativi alle attività di rilievo, ispezione e valutazione preliminare su 5 ponti e di indagine e verifica su 3 ponti, mediante sottoscrizione di un apposito contratto attuativo;

- che eventuali servizi successivi saranno affidati mediante sottoscrizione di appositi contratti attuativi, indicanti oggetto, importo, modalità e tempistiche di svolgimento della prestazione, modalità di pagamento e penali;

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

#### **TRA**

- Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, con sede in via Ariosto n. 30, 20145 - Milano, rappresentato dal Presidente e legale rappresentante Alessandro Folli, in forza dei poteri conferiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 08/01/2018;

#### **E**

- \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse, ivi compresi la lettera di invito a presentare offerta, gli allegati tecnici e l'offerta formulata dall'Aggiudicatario in sede di gara costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

#### **Art. 2 - Oggetto dell'Accordo Quadro**

1. Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento, da parte del Consorzio, dei diversi servizi

concernenti l'esecuzione di rilievi, indagini, e verifiche strutturali di ponti e passerelle presenti sul Canale Adduttore Principale Villorese.

2. Il valore economico complessivo del presente Accordo Quadro, derivante dai prezzi unitario offerto dall'Aggiudicatario per lo svolgimento di tutti i servizi indicati nei documenti di gara, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha il solo fine di quantificare l'importo massimo del presente Accordo Quadro. Il Consorzio si impegna fin d'ora unicamente allo svolgimento delle attività di rilievo, ispezione e valutazione preliminare su 5 ponti e di indagine e verifica su 3 ponti (c.d. contratto principale).
3. L'Accordo Quadro contempla tutti i servizi indicati nel capitolato prestazionale posto a base di gara, che qui si intende interamente richiamato.
4. Il presente Accordo Quadro è concluso con il solo operatore economico aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa, ai sensi dell'art. 53, c. 4 del d. lgs. 50/2016.
5. L'Aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna ad eseguire tutti i servizi eventualmente affidati dall'Ente di cui al precedente comma 2.
6. L'Aggiudicatario si impegna a svolgere il servizio oggetto del presente Accordo Quadro fino a concorrenza dell'importo contrattuale offerto in sede di gara e per tutta la durata del presente contratto, pari a 2 (due) anni.
7. Ogni dettaglio tecnico relativo all'oggetto dell'Appalto è descritto nel capitolato prestazionale già integralmente accettato dall'Aggiudicatario in sede di gara, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

8. Alcuni servizi, anche se previsti dal Capitolato Prestazionale, potrebbero non essere richiesti nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro. In particolare, il Consorzio si impegna unicamente allo svolgimento delle attività di rilievo, ispezione e valutazione preliminare su 5 ponti e di indagine e verifica su 3 ponti (c.d. contratto principale); eventuali servizi successivi verranno affidati all'Aggiudicatario mediante sottoscrizione di appositi contratti attuativi.
9. Qualora l'importo massimo dovesse subire delle variazioni in aumento, fino ad un massimo del 20% dell'importo contrattuale, l'Aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni offerte in sede di gara.
10. Nel predetto capitolato prestazionale sono ricomprese tutte le prestazioni che potrebbero essere richieste dal Consorzio nell'ambito dell'Accordo Quadro.

### **Art. 3 - Durata**

1. Il presente Accordo Quadro ha validità pari a 2 (due) anni, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione da parte di ambo le parti.
2. L'Accordo Quadro potrà concludersi prima della scadenza indicata al comma precedente, in caso di raggiungimento anticipato dell'importo massimo contrattuale.
3. Resta inteso che per durata dell'Accordo Quadro si intende il termine entro il quale il Consorzio potrà affidare i diversi servizi mediante sottoscrizione di appositi contratti attuativi. Tali servizi potranno pertanto essere completati anche dopo il termine di

conclusione dell'Accordo Quadro, nel rispetto delle tempistiche fissate dagli specifici contratti attuativi.

#### **Art. 4 - Contratti Attuativi**

1. Ciascun servizio di cui all'art. 2, comma 3, del presente Accordo Quadro verrà eventualmente affidato dal Consorzio all'Aggiudicatario mediante appositi contratti attuativi.
2. In tali contratti attuativi saranno fissate e dettagliate le modalità operative di esecuzione del servizio, i tempi di esecuzione e completamento dello stesso, la data di inizio dell'attività, le modalità di pagamento, il compenso previsto nonché le eventuali penali.
3. L'intempestivo od il cattivo adempimento di quanto prescritto in ciascun contratto attuativo darà diritto al Consorzio di procedere alla risoluzione del contratto attuativo medesimo e dell'Accordo Quadro.
4. L'affidamento dei singoli Contratti Attuativi all'Aggiudicatario avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo Quadro viene stipulato con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del d. lgs. 50/2016.

#### **Art. 5 - Direttore dell'Esecuzione del Contratto**

1. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è individuato, per il Consorzio, nella persona dell'ing. \_\_\_\_\_.

2. L'Aggiudicatario ha individuato come responsabile del servizio \_\_\_\_\_.

#### **Art. 6 - Importo complessivo dell'Accordo Quadro e prezzi unitari**

1. L'importo massimo complessivo del presente Accordo Quadro è pari a € \_\_\_\_\_ I.V.A. esclusa.
2. Nel corso della durata dell'Accordo Quadro, all'Aggiudicatario sarà corrisposto l'importo delle effettive prestazioni eseguite, sulla base dei singoli contratti attuativi sottoscritti. Per la definizione di tali contratti attuativi verranno utilizzati i prezzi unitari offerti in sede di gara.
3. L'Aggiudicatario si obbliga a mantenere invariati i prezzi indicati nell'offerta economica presentata in sede di gara per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

#### **Articolo 7 - Penale per i ritardi**

1. L'Aggiudicatario si impegna a svolgere le prestazioni oggetto del servizio secondo le tempistiche indicate nei singoli contratti attuativi. I contratti attuativi disciplinano altresì il valore delle penali in caso di mancato rispetto dei termini citati.
2. In ogni caso, dopo il decimo giorno di ritardo saranno addebitati eventuali ulteriori danni patiti dal Consorzio in considerazione dei ritardi nello svolgimento del servizio.
3. In ogni caso, qualora l'Appaltatore avesse cumulato penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del singolo contratto attuativo, l'Aggiudicatario sarà

automaticamente ritenuto gravemente inadempiente e l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto.

4. L'applicazione della penale non solleva l'Aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali che lo stesso si è assunto con la stipulazione del presente contratto e che dovessero derivare dall'incuria dello stesso nello svolgimento del servizio.

#### **Articolo 8. Oneri a carico dell'aggiudicatario**

1. Sono a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri previsti a norma di legge.
2. In ogni caso si intendono comprese nel servizio e perciò a carico dell'Aggiudicatario le spese connesse alla registrazione ed alla bollatura degli atti inerenti all'incarico in oggetto, oltre alle spese di pubblicazione previste per legge.

#### **Articolo 9. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo**

3. Per ciascun contratto attuativo stipulato, il corrispettivo per l'esecuzione del servizio verrà erogato a 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura, secondo le seguenti modalità:
  - a. 30,00% dell'importo del contratto attuativo in acconto alla stipula del contratto stesso, previa presentazione, da parte dell'appaltatore, di apposita polizza fidejussoria di pari importo, ai sensi dell'art. 35, c. 18, del d. lgs. 50/2016;
  - b. 1° SAL, calcolato a misura secondo i prezzi unitari offerti in sede di gara, a seguito dell'approvazione, da parte del Responsabile del Procedimento, degli elaborati riguardanti lo svolgimento della fase 1 dell'attività (rilievo, ispezione e valutazione preliminare di 5 ponti);
  - c. 2° SAL – Rata di Saldo, calcolato a misura secondo i prezzi unitari offerti in sede di gara, a seguito dell'approvazione, da parte del Responsabile del Procedimento,



degli elaborati riguardanti lo svolgimento della fase 2 dell'attività (indagini, verifiche e certificazione di 3 ponti);

2. Dall'importo di ciascun SAL sarà dedotta la quota percentuale dell'anticipazione già corrisposta, in misura proporzionale all'importo del SAL.
3. In ogni caso, i pagamenti relativi alle attività previste dal servizio in oggetto verranno effettuati a seguito di verifica d'ufficio del DURC (o documento equivalente di certificazione rilasciato dalla cassa professionale di riferimento) e dell'adempimento, da parte di quest'ultimo, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **Articolo 10. Ritardo nei pagamenti**

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti rispetto a quanto previsto al precedente art. 8, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori.

#### **Articolo 11. Certificato finale di adempimento del servizio**

1. Per ciascun servizio affidato, dopo l'emissione del verbale di ultimazione del servizio, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, a seguito delle opportune verifiche sul soddisfacimento di tutti gli obblighi ed oneri prescritti dal contratto e dalle leggi vigenti, emetterà il "Certificato finale di adempimento del servizio".

#### **Articolo 12. Risoluzione del contratto**

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto relativo all'Accordo Quadro mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
  - a. frode nell'esecuzione del servizio;
  - b. inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto riguardo ai tempi di esecuzione;
  - c. manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del servizio;
  - d. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - e. sospensione del servizio da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
  - f. rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dello stesso nei termini previsti dal contratto;
  - g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
  - h. venuta a conoscenza, da parte del Consorzio, del verificarsi di una delle fattispecie di cui all'art. 80 del d. lgs. 50/2016;
  - i. inadempimento alle norme in merito all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 Agosto 2010;
  - j. ottenimento per due volte consecutive di un certificato DURC (o equivalente) negativo;

k. inadempimento alle norme in merito all'obbligo del rispetto Patto d'Integrità contratti pubblici" approvato dalla Giunta Regione Lombardia e pubblicato sul BURL n. 6 del 03/02/2014 e quanto disposto dal "Codice Etico di Comportamento" del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 161 del 16 dicembre 2015.

2. In tali ipotesi, l'Aggiudicatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

### **Articolo 13. Foro competente**

1. Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, il foro competente è quello di Milano.

### **Articolo 14. Cauzione definitiva**

1. L'Aggiudicatario è tenuto a trasmettere, prima della sottoscrizione di ciascun contratto attuativo, apposita polizza definitiva, redatta ai sensi dell'art. 103 del d. lgs. 50/2016.

### **Articolo 15. Adempimenti per la tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136 del 13.08.2010)**

1. L'Aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del contratto, è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

2. Qualora l'appaltatore non assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
3. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi e alle forniture di cui al presente contratto è inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Di seguito si riportano gli estremi dei conti correnti che verranno utilizzati dalla stazione appaltante per il pagamento delle spettanze relative al presente contratto:  
  
conto corrente avente IBAN \_\_\_\_\_ acceso presso l'istituto di credito \_\_\_\_\_, sul quale sono abilitati ad operare i seguenti soggetti:  
  
- \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_;  
  
- \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_;

#### **Articolo 16 - Subappalto**

1. Il Subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla normativa vigente che regola la materia.

### **Articolo 17. Richiamo alle norme legislative e regolamentari**

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

### **Articolo 18. Sottoscrizione digitale**

1. Il presente contratto viene sottoscritto digitalmente tra le parti.

Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi

Il Presidente

Alessandro Folli

---

---

---